

SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE N. 33

Bologna, 5 maggio 2020
Prot. n. 1970/10.1

Alle Cooperative in indirizzo
Loro sedi

Trasmettiamo in allegato lo scadenzario del mese di maggio 2020.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono i migliori saluti.


Chiara Ragazzi



Scadenario mese di MAGGIO 2020

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

Scadenze con data fissa¹

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
---------------	----------------------	-------------	-------------

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI A SEGUITO DEL CORONAVIRUS:

Proviamo a riepilogare tutte le proroghe previste dai diversi Decreti usciti a seguito dell'emergenza Coronavirus:

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE CON CALI DI FATTURATO (art. 18 del D.L. n. 23/2020):**

Per i seguenti soggetti:

- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;
- Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;

sono **SOSPESI**

i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail

da effettuare nei mesi di **APRILE e MAGGIO 2020**.

I versamenti sospesi per i soggetti di cui sopra dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **entro il 30/06/2020** in unica soluzione;
- o
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30/06/2020**. La seconda rata sarà il 31/07/2020 e così via.

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITA' DAL 01/04/2019: la sospensione di cui sopra vale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020.

La sospensione di cui sopra è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 13/04/2020, ha chiarito che *"ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020) e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile" o viceversa.*

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI IVA PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA (art. 18 del D.L. n. 23/2020):**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza**, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;

sono **SOSPESI**

i versamenti dell'IVA da effettuare nei mesi di **APRILE e MAGGIO 2020**.

I versamenti sospesi per i soggetti di cui sopra dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **entro il 30/06/2020** in unica soluzione;
- o
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30/06/2020**. La seconda rata sarà il 31/07/2020 e così via.

• **SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPRESE MAGGIORMENTE COLPITE (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61 del D.L. n. 18/2020):**

Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia:

- Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator (art. 8 del D.L. n. 9/2020);
- Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del comma 2 dell'art. 58 del D.L. 18/2020:
 - a) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 - c) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d) Soggetti che organizzano fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - g) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
 - l) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 - m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 - o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - r) ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017;

SONO **SOSPESI** i termini che scadono **nel periodo 2/3/2020 – 30/04/2020** relativi a:

- ✓ Versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 inizialmente comprese nel D.L. n. 9/2020 ma poi eliminate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020);
- ✓ Versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

Sono inoltre sospesi, per tali soggetti, i **termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di MARZO** (ossia Iva relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019 scaduti il 16/03/2020).

I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione (Iva scaduta il 16/03 – ritenute e contributi scadenti il 16/03 e 16/04) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **entro il 01/06/2020** in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica);
- o
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020** (in quanto il 31/05 cade di domenica). La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.

Per le *federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche* la sospensione per il versamento delle ritenute e dei contributi opera fino al 31/05/2020. I versamenti sospesi possono essere effettuati entro il 30/06/2020 in unica soluzione o rateizzati a partire dal 30/06/2020 in un massimo di 5 rate mensili (il versamento dell'Iva scaduta a marzo deve invece essere effettuato entro il 01/06/2020).

Si evidenzia che la sospensione di cui sopra (versamenti di ritenute/contributi scadenti nel periodo 2/3 – 30/04/2020 e dell'Iva scaduta nel mese di marzo) prevista dagli artt. 8 e 61 del D.L. n. 18/2020 interessa i soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020. Pertanto, qualora un soggetto rientrante negli specifici settori di cui sopra abbia una riduzione di fatturato dei mesi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% (o 50% se i ricavi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, lo stesso fruisce della nuova sospensione.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 03/04/2020, ha fornito diversi chiarimenti, tra i quali si evidenziano i seguenti:

- ⇒ **ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA:** per poter beneficiare della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera *prevalente* rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (ossia quelle per le quali deriva la maggiore entità dei ricavi/compensi nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione);
- ⇒ **AZIENDA CON CODICE ATECO NON INDICATO NELLA RISOLUZIONE N. 12/E DEL 18/03/2020:** i codici ATECO indicati nelle Risoluzioni n. 12/E del 18/03/2020 e n. 14/E del 21/03/2020 sono meramente indicativi, pertanto le sospensioni indicate nell'art. 61 possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni, chiaramente a condizione che la propria attività sia riconducibile a una delle categorie economiche ivi indicate;
- ⇒ **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI PER LE QUALI E' PREVISTA LA VERIFICA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE:** si fa riferimento a quelli ai fini dei redditi;
- ⇒ **EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITA' PER LE QUALI E' STATA DISPOSTA LA CHIUSURA:** l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli sospesi, come anche la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tuttavia l'Agenzia ritiene che facciano eccezione, e pertanto ricadano nella sospensione, le ipotesi in cui memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (ad esempio in assenza di rete internet o in caso di problemi di connettività del dispositivo). Laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre esigenze connesse agli eventi calamitosi), nessuna operazione relativa alla memorizzazione/trasmisione dei dati deve essere posta in essere;
- ⇒ **DOCUMENTO DI TRASPORTO:** l'Agenzia ha ricordato che la fattura "immediata" può sostituire il documento di trasporto, "scortando" i beni durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, essendo sufficiente anche la sua sola emissione. Pertanto l'alternatività ddt/fattura "immediata" è già prevista dal nostro ordinamento (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 225/1996) e non deriva dall'emergenza epidemiologica in corso;
- ⇒ **OBBLIGHI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI:** solo per le categorie di soggetti a cui risultano sospesi gli obblighi di versamento delle ritenute (ossia i soggetti di cui sopra indicati nell'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del D.L. n. 18/2020)) sono conseguentemente sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 127/2019. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell'appaltatore, ora sospesi;
- ⇒ **REGISTRO – TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI:** tra gli adempimenti tributari sospesi

rientra anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e degli atti privati avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche;

- ⇒ **TERMINI REDAZIONE INVENTARI:** il Decreto non sospende i termini, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. L'Agenzia afferma che si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine;
- ⇒ **DEDUCIBILITA' EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D'IMPRESA:** non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame;
- ⇒ **TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA:** alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19 sono applicabili le previsioni dell'art. 6, comma 15 della L. n. 133/1999 (cessione gratuita non gravata da Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazione in quanto si assimila la cessione gratuita alla distruzione ai fini IVA) esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi ed alle condizioni in esso previste.

• **SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER TUTTI I CONTRIBUENTI (art. 62, commi 1 e 6, del D.L. n. 18/2020):**

Per **TUTTI I CONTRIBUENTI**, con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, SONO SOSPESI **TUTTI GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF che scadono **nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020**.

Gli adempimenti sospesi (come ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 in scadenza il 30/04/2020 o i modelli INTRA relativi a febbraio, marzo, aprile scadenti il 25/03, 27/04 e 25/05, ecc.) dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30/06/2020.

Si ricorda che restano tuttavia ferme le disposizioni di cui al D.L. n. 9 del 02/03/2020 inerenti i termini della dichiarazione precompilata 2020, ossia:

- Invio della CU 2020 all'Agenzia delle Entrate e relativa consegna ai percettori delle somme entro il 31/03/2020;
- Invio dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati entro il 31/03/2020.

• **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 FINO A € 2 MILIONI E SOGGETTI "ZONA ROSSA" LOMBARDIA E VENETO (art. 62, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 18/2020):**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa / arte o professione con ricavi/compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d'imposta precedente sono SOSPESI

i versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel **periodo 08/03/2020 – 31/03/2020**.

La sospensione dell'Iva di cui sopra (periodo 08/03/2020 – 31/03/2020) opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Inoltre, per tutti i contribuenti con domicilio fiscale/sede legale o operativa al 21/02/2020 nei Comuni individuati nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 01/03/2020, ossia la **cd. "zona rossa" inizialmente istituita** (per la regione Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterleno, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la regione Veneto: il comune di Vò), è tuttora valido il **D.M. 24/02/2020** che aveva disposto la sospensione dei versamenti/adempimenti tributari scadenti nel periodo 21/02/2020 – 31/03/2020.

I versamenti sospesi per i soggetti di cui sopra (soggetti con ricavi/compensi fino a € 2 milioni, soggetti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, soggetti di cui al D.M. 24/02/2020) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **entro il 01/06/2020** in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica);
- o
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal**

01/06/2020 (in quanto il 31/05 cade di domenica). La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.

- **NON EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI E SU PROVVIGIONI ai soggetti con ricavi/compensi fino a € 400.000 (art. 19 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, che ha abrogato l'art. 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020):**

Ai soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia con **ricavi o compensi non superiori a € 400.000** nell'anno precedente il sostituto d'imposta **non deve operare la ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni)

sui ricavi/compensi pagati nel periodo 17/03/2020 – 31/05/2020

(inizialmente il D.L. 18/2020 prevedeva fino al 31/03/2020),

a condizione che il percipiente nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato e rilasci un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi di tale disposizione.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto **dovranno essere versate direttamente dal percipiente** (lavoratore autonomo, agente, rappresentante), senza sanzioni ed interessi:

- **entro il 31/07/2020** in unica soluzione (inizialmente il D.L. 18/2020 prevedeva entro il 01/06/2020);
- o
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/07/2020.** La seconda rata sarà il 31/08/2020 e così via.

- **SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67 del D.L. n. 18/2020):**

Sono **SOSPESI** i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria ed altri accessi da parte degli uffici degli enti impositori (Agenzia delle Entrate ed altri) nel **periodo 08/03/2020 – 31/05/2020**.

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Contestualmente è stata disposta la proroga di **DUE ANNI** dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione.

- **SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 68 del D.L. n. 18/2020):**

Per il periodo **08/03/2020 – 31/05/2020** sono **SOSPESI** i termini di versamento delle somme derivanti da:

- Cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione,
- Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010,
- Atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane,
- Ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali.

Per i Comuni della cd. "zona rossa" di prima istituzione (per la regione Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la regione Veneto: il comune di Vò) la sospensione decorre dal 21/02/2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30/06/2020**.

Fino al 31/05/2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

- **DIFFERIMENTO TERMINI "ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO" (art. 68 del D.L. n. 18/2020):**

E' previsto il differimento al **01/06/2020** (in quanto il 31/05 cade di domenica) dei termini di versamento di:

- ✓ rata del 28/02/2020 della cd. "rottamazione-ter";
- ✓ rata del 31/03/2020 del cd. "saldo e stralcio".

Si ricorda che, con il D.L. 9/2020, il rinvio al 01/06 era stato previsto soltanto per i contribuenti residenti o con sede legale nei comuni della cd. "zona rossa" inizialmente istituita (11 comuni della Regione Lombardia e Veneto).

• **PROROGA VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16/03/2020 PER TUTTI I CONTRIBUENTI (art. 60 del D.L. n. 18/2020):**

Per **TUTTI I CONTRIBUENTI**, con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, sono **PROROGATI AL 20 MARZO 2020**

tutti i versamenti **in scadenza il 16/03/2020** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria (come ad esempio Iva relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019, ritenute d'acconto relative al mese di febbraio, tassa annuale libri sociali, contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni del mese di febbraio).

<p>Giovedì 7 maggio</p>	<p>Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Domanda di iscrizione al 5‰</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere destinatari della quota del 5‰ dell'Irpef (enti del volontariato: tra cui ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1 lett. a) del D.Lgs 460/97, associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti del volontariato previsti dal decreto) <u>per gli enti di nuova costituzione e per gli enti che non si sono iscritti nel 2019 o per gli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2019.</u></p> <p><u>Si ricorda che gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2020 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2018 o nel 2019 esplicano effetti anche nell'anno successivo (2020), se le condizioni permangono le medesime.</u> Tuttavia, in caso di variazione del rappresentate legale, è necessario trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.</p> <p>Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono quelle stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.</p> <p>I settori che ne possono beneficiare sono gli stessi individuati per l'anno 2019.</p> <p><u>Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille anche quegli enti "ritardatari", ossia quegli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti previsti per l'ammissione al 5 per mille, siano in possesso dei requisiti richiesti e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 Euro mediante modello</u></p>	<p>La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello disponibile sul sito dell'Agenzia.</p>
-------------------------	---	---	--

		F24 (codice tributo 8115). (Comunicato stampa Ag. Entrate 01/04/2020 - Circ. Ag. Entrate n. 5/E del 31/03/2017 - Art. 1, co. 154 L. n. 190/2014 – D.P.C.M. 23/04/2010 – Circ. Prot. n. 1445/10.1 del 26/04/2018)	
Venerdì 15 maggio (NON SLITTA)	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
(NON SLITTA)	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
(NON SLITTA)	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
(NON SLITTA)	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di APRILE da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"> nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
(NON SLITTA)	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</u> Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
(NON SLITTA)	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato

	€ 300,00		necessario annotare nei registri IVA
(NON SLITTA)	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Lunedì 18 maggio (termine prorogato in quanto il giorno 16 maggio è sabato e il 17 è domenica) SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI	Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – TERZA RATA	Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente. Termine ultimo per procedere al versamento della TERZA RATA dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi.	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		(Art. 20 D.Lgs. 241/97)	
<u>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI</u>	Datori di lavoro <u>Autoliquidazione INAIL</u> Versamento SECONDA RATA	<p>Tale scadenza è prorogata al <u>30 GIUGNO 2020</u>, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, <u>SOLTANTO per i seguenti soggetti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. <p>Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono <u>SOSPESI</u> soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi di APRILE e MAGGIO 2020.</p> <p>Tale scadenza è prorogata al <u>30 GIUGNO 2020</u>, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 61, comma 5 del D.L. n. 18/2020 anche per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento della <u>SECONDA RATA</u> del premio INAIL relativo al saldo 2019 ed all'acconto 2020, da parte dei datori di lavoro che hanno scelto la rateizzazione delle somme derivanti dall'autoliquidazione.</p> <p>La prima rata doveva essere versata entro il 17 febbraio, la seconda entro il 18 maggio, mentre le successive entro il 20 agosto e 16 novembre, maggiorate degli interessi.</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<u>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI</u>	Contribuenti IVA trimestrali <u>Versamento</u> PRIMO TRIMESTRE 2020	<p>Tale scadenza è prorogata al <u>30 GIUGNO 2020</u>, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, <u>SOLTANTO per i seguenti soggetti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta 	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente. <p><u>I.V.A. dovuta per il PRIMO TRIMESTRE 2020</u> (codice tributo 6031)</p> <p>Per i contribuenti IVA trimestrali,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è dovuta la maggiorazione del 1% a titolo di interessi (art. 31 co. 3 L. 388/2000); ◆ non è dovuta la maggiorazione per le associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro che adottano il regime previsto dalla L. 398/91 e per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 c.4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc..) <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82. Se inferiore si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 7 DPR 542/99 - Art. 18 Dlgs 241/97)</p>	
<p><u>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI</u></p>	<p>Contribuenti IVA mensili</p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><u>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale/la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente, con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente. <p><u>I.V.A. dovuta per il mese di APRILE 2020</u> (codice tributo 6004).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti IVA mensili e</p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA</p>	

	<p>trimestrali</p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>. • Gli <u>estremi del versamento non dovranno più essere annotati</u>. <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
<p><u>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI</u></p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. <p>Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono SOSPESI soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi di APRILE e MAGGIO 2020.</p> <p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 61, comma 5 del D.L. n. 18/2020 anche per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.</p> <p>Inoltre, come indicato in premessa, tutti i sostituti NON devono operare le ritenute d'acconto ex artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni) sui ricavi/compensi pagati nel periodo 17/03/2020 – 31/05/2020 ai soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nell'anno precedente, a condizione che il percipiente nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato e rilasci un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta alla</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>fonte ai sensi di tale disposizione (v. art. 19 del D.L. n. 23 del 08/04/2020). Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovranno essere versate direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo, agente, rappresentante), senza sanzioni ed interessi entro il 31/07/2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/07/2020.</p> <p>Versamento unitario di:</p> <p>Ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); (SLITTANO AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI DI CUI SOPRA) • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; (NON SLITTANO) • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040; (NON SLITTANO) • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73) (NON SLITTANO) • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). (SLITTANO AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA) <p>Addizionale regionale (cod. 3802) (SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI DI CUI SOPRA)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di APRILE 2020 ai dipendenti cessati.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) (SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO PER DETERMINATI SOGGETTI DI CUI SOPRA)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di APRILE 2020 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime: (NON SLITTA)</p> <p>Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018)</p>	
(NON SLITTA)	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano

		<p>imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (V. circolare n. 29 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</p> <ul style="list-style-type: none"> o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
(NON SLITTA)	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
<u>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANTO O PER DETERMINATI SOGGETTI</u>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Contributi previdenziali</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; soggetti che hanno iniziato l'attività dal 	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali)

		<p>01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. <p>Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono SOSPESI soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi di APRILE e MAGGIO 2020.</p> <p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 61, comma 5 del D.L. n. 18/2020 anche per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.</p> <p>Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps). Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2020 sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> 25,72% (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (come nel 2019); 33,72% o 34,23% per tutti i soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2019); 24%, per tutti i pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nel 2019). La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico</p>	<p>è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p>
--	--	--	---

		dell'associato. Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.	
SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANT O PER DETERMI NATI SOGGETT I	INAIL Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Per tali soggetti, come indicato in premessa, sono SOSPESI soltanto i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (tranne per gli enti non commerciali), Iva (tranne per gli enti non commerciali), i contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, da effettuare nei mesi di APRILE e MAGGIO 2020. Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di MARZO 2020.</u> In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
(NON SLITTA)	Contribuenti soggetti ad ACCISE	Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Mercoledì 20 maggio SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANT O PER DETERMI NATI SOGGETT I	Case mandanti agenti e rappresentanti di commercio Contributi Enasarco PRIMO TRIMESTRE 2020	Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, come chiarito anche nel Comunicato di Enasarco del 16/04/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 	Sistema on-line. Addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente

		<p>01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. <p>Tuttavia la sospensione riguarda il termine per il pagamento dei contributi ma non l'obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti.</p> <p>Pertanto, tutte le imprese preponenti sono tenute alla compilazione on line della distinta di versamento entro il 20 maggio 2020, comprese quelle che possono sospendere il versamento dei contributi dichiarati con la distinta on-line perché in possesso dei requisiti, sopra citati, previsti dall'art. 18 D.L. n. 23/2020.</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al PRIMO TRIMESTRE 2020.</p> <p>Ricordiamo che le case mandanti non possono più utilizzare i sistemi tradizionali di spedizione della distinta di versamento dei contributi ma <u>devono effettuare gli adempimenti esclusivamente on-line.</u></p> <p>Al fine di svolgere i corretti adempimenti le case mandanti devono registrarsi al sito dell'Enasarco (www.enasarco.it, sezione Registrazione ai servizi on-line), richiedere l'abilitazione ai servizi on-line e consentire l'addebito diretto in c/c bancario dei contributi dovuti.</p> <p>Si ricorda che a decorrere dal 1/1/2020 l'aliquota passa al 17,00% (per il 2019 era il 16,50%) per gli agenti non in forma di società di capitali.</p> <p>Tali contributi sono a carico dell'agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 38.523,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.682,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario (verificare sul sito www.enasarco.it eventuali aggiornamenti).</p> <p>Il contributo minimo annuo è pari ad € 861 per gli agenti monomandatari e ad € 431 per gli agenti plurimandatari.</p> <p>Per le grandi ditte (più di 100 mandanti attivi): vedi Manuale Utente Grandi Ditte On Line sul sito della fondazione Enasarco.</p>	
(NON SLITTA)	<p>Produttori di imballaggi</p> <p>Denuncia <u>mensile</u></p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita rispettivamente al mese precedente (APRILE 2020), in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2020 sono variate le soglie "esente" (da 50,00 a 100,00 Euro per la procedura ordinaria e da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 1.000,00 a 2.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, è stata inoltre introdotta una soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da</p>

		<p>esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI. Pertanto gli scaglioni per il 2020 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfettizzate oltre € 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u>: fino a € 2.000,00 per singolo materiale (nel 2019 era fino a 1.000 €); ➤ <u>esenti</u>: fino a € 100,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 200 (in procedura semplificata) (nel 2019 era fino a 50 € in ordinaria e fino a 100 € in semplificata). <p>La periodicità non si cambia in corso d'anno e la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare. Le denunce possono essere inviate solo in via telematica.</p> <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2020. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 n. 22)</p>	parte del CONAI
(NON SLITTA)	<p>Enti beneficiari del 5%</p> <p>Segnalazione errori</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla segnalazione di eventuali errori riguardanti le iscrizioni negli elenchi del 5 per mille del 2020, da parte del legale rappresentante degli enti del volontariato: ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1 lett. a) del D.Lgs 460/97 e delle associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>(Comunicato stampa Ag. Entrate 01/04/2020 - Circ. Ag. Entrate n. 5/E del 31/03/2017 - Art. 1, co. 154 L. n. 190/2014 – D.P.C.M. 23/04/2010 – Circ. Prot. n. 1445/10.1 del 26/04/2018)</p>	
<p>Lunedì 25 maggio (N.B.: SLITTA AL 30 GIUGNO)</p>	<p>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</p> <p>Elenchi Intrastat mensili</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia" – rinvio confermato anche dall'Agenzia delle Dogane con la Direttiva Prot. ADMUC/96781/RU del 20/03/2020.</p> <p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di APRILE 2020 per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>ATTENZIONE: con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti).</p> <p>Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.</p> <p>(Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018)</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>
<p>SLITTA AL 25 OTTOBRE 2020 o 31 GENNAIO</p>	<p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>ENPAIA</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 25 OTTOBRE 2020 a seguito della decisione del Cda della Fondazione Enpaia del 25/03/2020.</p> <p>E' stata prevista la sospensione del versamento dei contributi con scadenza dall'8 Marzo 2020 al 30</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede</p>

<p>2021</p>	<p>Denuncia e versamento mensile</p>	<p>Settembre 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 Ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio 2020 tramite pec. Per i periti agrari e gli agrotecnici iscritti a Enpaia la sospensione dei versamenti vale dall'8 marzo 2020 al 15 gennaio 2021. I versamenti sospesi per i periti agrari e gli agrotecnici dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo per i Periti Agrari e 5 rate mensili per gli Agrotecnici). La domanda per la rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine del 31 Ottobre 2020 tramite pec.</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p>di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia</p>
<p>Venerdì 29 maggio (N.B.: SLITTA AL 28 LUGLIO se il bilancio viene approvato il 28 giugno)</p>	<p>Amministratori - obblighi di bilancio</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 28 LUGLIO 2020 a seguito del differimento previsto dall'art. 106 del D.L. "Cura Italia.</p> <p>L'art. 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha infatti disposto che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le assemblee per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 ed in seconda convocazione entro il 28 luglio 2020.</p> <p>Nel caso in cui l'assemblea sia convocata in prima convocazione il 28 giugno 2020, il deposito in esame deve essere effettuato entro il 28 luglio 2020.</p> <p>Per un approfondimento si rinvia alla circolare n. 16 del 18/03/2020.</p> <p>Società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio:</p> <p>termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 29/04/2020, con i relativi allegati.</p> <p>Per le Spa, Sapa e le società consortili per azioni deve anche essere trasmesso l'elenco soci.</p>	<p>Trasmissione telematica al Registro Imprese</p>
<p>Lunedì 1° giugno (termine prorogato in quanto il giorno 30 maggio è sabato e il 31 è domenica) SLITTA</p>	<p>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</p> <p>Imposta di registro</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 03/04/2020 al par. 1.21, ad esclusione dei rinnovi che restano al 1° giugno (in quanto il giorno 30 maggio è sabato). Nella Circolare n. 8/E è stato chiarito che se il contribuente si avvale della sospensione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Se invece il contribuente,</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: Modello F24 ELIDE Codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili

<p>AL 30 GIUGNO SOLO PER LE NUOVE REGISTRAZIONI (I RINNOVI NON SLITTANO)</p>		<p>nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, il versamento dell'imposta resta dovuto.</p> <p>Invece il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.</p> <p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di MAGGIO (30 giorni) (SLITTA AL 30 GIUGNO) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive (NON SLITTANO I RINNOVI), che non abbiano optato per il regime della cedolare secca.</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012).</p> <p>Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione.</p> <p>N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato</p> <p>Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).</p> <p>Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'<u>obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi. <p>Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI</p>
<p>Lunedì 1° giugno (termine prorogato in quanto il giorno 31 maggio è domenica)</p> <p>(SLITTA AL 30 GIUGNO)</p>	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Comunicazione liquidazioni periodiche Iva PRIMO TRIMESTRE 2020</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia".</p> <p>Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" per indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, mensili (mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO) o trimestrali, effettuate nel PRIMO TRIMESTRE 2020.</p> <p>La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p> <p>Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p> <p>Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tranne per il secondo trimestre che deve essere presentato entro il 16 settembre e per il quarto trimestre che deve essere presentata entro l'ultimo giorno di febbraio.</p> <p>Il modello da utilizzare per la trasmissione telematica è</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica tramite un file in formato XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Provv. 21/03/2018)

		<p>stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/03/2018. (art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)</p>	
<p>SLITTA AL 30 GIUGNO SOLTANT O PER DETERMI NATI SOGGETT I</p>	<p>Datori di lavoro FASI – versamento 2° trimestre 2020</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020, SOLTANTO per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50.000.000 e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente; • soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/04/2019, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato nei mesi di marzo/aprile 2020; • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. <p>Tuttavia la sospensione riguarda il termine per il pagamento dei contributi ma non l'obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti. Pertanto, tutte le imprese preponenti sono tenute alla compilazione on line della distinta di versamento entro il 20 maggio 2020, comprese quelle che possono sospendere il versamento dei contributi dichiarati con la distinta on-line perché in possesso dei requisiti, sopra citati, previsti dall'art. 18 D.L. n. 23/2020.</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi per i dirigenti in servizio relativo al SECONDO TRIMESTRE 2020.</p>	<p>Versamento: - bollettino bancario denominato "bollettino freccia" inviato dal FASI - addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD)</p>
<p>(NON SLITTA)</p>	<p>Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il <u>30 GIUGNO – 01/07/2019 – 30/06/2020</u>) SECONDA RATA di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 30 GIUGNO 2020.</u> ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2019 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2019 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 50% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda 	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%). L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00.</p> <p>Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97). ATTENZIONE: non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRES e IRAP versati con il metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto (art. 20 del D.L. n. 23 del 08/04/2020). (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	
(SLITTA AL 30 GIUGNO)	<p>REDDITI/2019 e IRAP/2019</p> <p>Contribuenti con <u>esercizio che termina al 30/06/2019</u></p> <p>Presentazione in via telematica</p>	<p>Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia".</p> <p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2019 e IRAP/2019, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 30/06/2019. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2019, modificato dal Prov. del 07/06/2019 – art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017) ATTENZIONE: l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica <u>entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</u>. Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli ISA devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2019, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001. Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
(NON SLITTA)	<p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli (la legge di conversione del D.L. Milleproroghe ha differito da gennaio ad aprile 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per il settore agricolo, di trasmissione delle denunce contributive mediante il sistema UniEmens). Inoltre dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>

(NON SLITTA)	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
(NON SLITTA)	Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
(NON SLITTA)	Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
(SLITTA AL 30 GIUGNO)	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Tale scadenza è prorogata al 30 GIUGNO 2020, senza applicazione di sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, commi 1 e 6, del D.L. "Cura Italia. Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di MARZO 2020 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
(NON SLITTA)	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di APRILE 2020</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale , ecc.), salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19.	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
(NON SLITTA)	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di APRILE 2020</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW , salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
RIPRESA VERSAMENTI PER PARTICOLARI SETTORI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 Lunedì 1° giugno (termine prorogato in quanto il giorno 31	Imprese maggiormente colpite (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61 del D.L. n. 18/2020) Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL) e adempimenti	Termine ultimo per il versamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61 del D.L. "Cura Italia", di: ✓ Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono escluse le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le ritenute sulle provvigioni ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 inizialmente comprese nel D.L. n. 9/2020 ma poi eliminate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020), scadenti nel periodo 02/03/2020 – 30/04/2020; ✓ Versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), scadenti nel periodo 02/03/2020 – 30/04/2020; ✓ Versamenti IVA in scadenza nel mese di MARZO	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote

<p>maggio è domenica)</p>	<p>collegati scadenti nel periodo 02/03/2020 – 30/04/2020</p> <p>Versamenti IVA scadenti nel mese di MARZO 2020 (Iva relativa al mese di febbraio 2020 e saldo IVA 2019)</p>	<p>2020 (ossia Iva relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019 scaduti il 16/03/2020), SOLTANTO per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator (art. 8 del D.L. n. 9/2020); • Imprese maggiormente colpite indicate nelle lett. da a) a r) del comma 2 dell'art. 58 del D.L. 18/2020: <ul style="list-style-type: none"> a) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) Soggetti che organizzano fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico; l) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 	<ul style="list-style-type: none"> • banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
---------------------------	--	--	--

		<p>iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.</p> <p><u>I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione (Iva scaduta il 16/03 – ritenute e contributi scadenti il 16/03 e 16/04) devono quindi essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>entro il 01/06/2020</u> in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica); o • <u>mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020</u> (in quanto il 31/05 cade di domenica). La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via. <p><u>ATTENZIONE:</u> per le <i>federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</i> la sospensione per il versamento delle ritenute e dei contributi <u>opera fino al 31/05/2020</u>. I versamenti sospesi possono essere effettuati entro il 30/06/2020 in unica soluzione o rateizzati a partire dal 30/06/2020 in un massimo di 5 rate mensili (il versamento dell'Iva scaduta a marzo deve invece essere effettuato entro il 01/06/2020).</p>	
	<p>Soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (art. 62, comma 2 del D.L. n. 18/2020)</p> <p>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilato, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali/premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), IVA, scadenti nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020</p>	<p>Termine ultimo per il versamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, comma 2 del D.L. "Cura Italia", di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; ✓ trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; ✓ Iva; ✓ contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), <u>scadenti nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020, SOLTANTO per i soggetti esercenti attività d'impresa/arte o professione con ricavi/compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d'imposta precedente.</u> <p>I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione devono quindi essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>entro il 01/06/2020</u> in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica); o • <u>mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020 (in quanto il 31/05 cade di domenica). La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.</u> 	
	<p>Soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62,</p>	<p>Termine ultimo per il versamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall'art. 62, comma 3 del D.L. "Cura Italia", dell'IVA scadente nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020, SOLTANTO per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo,</p>	

	<p>comma 3 del D.L. n. 18/2020)</p> <p>Versamento IVA scadente nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020</p>	<p>Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione devono quindi essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>entro il 01/06/2020</u> in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica); o • <u>mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020 (in quanto il 31/05 cade di domenica).</u> <u>La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.</u> 	
	<p>Contribuenti con domicilio fiscale/sede legale o operativa al 21/02/2020 nei Comuni cd. “zona rossa” inizialmente istituita (art. 62, comma 4 del D.L. n. 18/2020)</p> <p>Versamenti tributari scadenti nel periodo 21/02/2020 – 31/03/2020</p>	<p>Termine ultimo per il versamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall’art. 62, comma 4 del D.L. “Cura Italia”, dei versamenti tributari scadenti nel periodo 21/02/2020 – 31/03/2020, SOLTANTO per i soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa al 21/02/2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 01/03/2020, ossia la cd. “zona rossa” inizialmente istituita (per la regione Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la regione Veneto: il comune di Vò).</p> <p>I versamenti di cui sopra oggetto di sospensione devono quindi essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>entro il 01/06/2020</u> in unica soluzione (in quanto il 31/05 cade di domenica); o • <u>mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 01/06/2020 (in quanto il 31/05 cade di domenica).</u> <u>La seconda rata sarà il 30/06/2020 e così via.</u> 	
	<p>Rottamazione-ter (art. 68 del D.L. n. 18/2020)</p> <p>Versamento TERZA rata</p>	<p>Termine ultimo per il versamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020, della TERZA rata inerente la rottamazione dei carichi dal 2000 al 2017, scadente il 28/02/2020. (art. 3 D.L. n. 119/2018)</p>	
	<p>Pace fiscale (cd. “saldo e stralcio”)</p> <p>Versamento SECONDA rata</p>	<p>Termine ultimo per il versamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, a seguito del differimento previsto dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020, della SECONDA RATA per i soggetti che hanno aderito alla definizione “a saldo e stralcio”.</p>	

- ¹ L’art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L’art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L’art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L’art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L’art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell’Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del

servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.

- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno;
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento: 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

RAVVEDIMENTO "PARZIALE": in sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina il cd. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità, da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997. Il nuovo ravvedimento parziale è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione/interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
 - gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
 - la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.
- In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:
- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
 - per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della regolarizzazione).

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 12/12/2019 (G.U. 14/12/19 n. 293) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2020.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".*

Viene poi chiarito che:

- saranno *"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativi all'anno in corso del quale la violazione è stata

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con **la Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 18 maggio (termine prorogato in quanto il giorno 16 maggio è sabato e il 17 è domenica) (NON SLITTA)	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 16/04/2020 , relativa al periodo: ➤ MARZO 2020 per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> , tranne per i contribuenti il cui termine è stato prorogato al 30 giugno dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020. E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento <u>nella misura dello 0,05% dal 01/01/2020</u> . Versamento del tributo: <u>codice 6003 (mensili)</u> (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
(NON SLITTA)	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di MARZO 2020 , scadenti il 16/04/2020 , al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> , tranne per i contribuenti il cui termine è stato prorogato al 30 giugno dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61 del D.L. "Cura Italia". E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: Codice 8906: Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..) Versamento interessi per tardivo versamento <u>nella misura dello 0,05% dal 01/01/2020</u> . (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Scadenze variabili dipendenti da un evento

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p>Deposito bilancio: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il <u>decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p>ATTENZIONE: <u>la versione della tassonomia XBRL 2018-11-04, già utilizzata per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, può essere utilizzata anche per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2019 o in data successiva, come precisato dal Comunicato del 22/02/2020 di XBRL Italia in quanto è stato deciso di non apportare modifiche, per l'esercizio 2019, alla tassonomia PCI 2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate.</u></p> <p>La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c..</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ol style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
<p>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017 (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. <u>Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio,</u> unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 - D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata <u>entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (NOVITA' introdotta dall'art. 4-bis, comma 2 del D.L. n. 34/2019).</u></p> <p>Pertanto il nuovo termine per l'invio delle dichiarazioni 2019 è il 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre è sabato.</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro l'ultimo giorno dell'UNDICESIMO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art.2 co.2 DPR 322/98, così come modificato dalla Legge di conversione del Decreto Crescita).</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2018, con termine statutario per approvazione 31/03/2019 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2019, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2019 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/10/2019 (UNDICESIMO</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti; chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

	<p>mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE:</p> <p>L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione; <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito <u>per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. • Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Libro inventari</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>. (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>